

*VIDEOLAVORO*  
*19 settembre 2019*

***Il lavoro di soci e familiari nell'impresa:  
inquadramento e contribuzione***

*A cura di Bruno Bravi e Lorenzia Binda*



# **La gestione dei lavoratori soci e dei familiari in azienda**

Il rapporto di lavoro  
Le implicazioni contributive

A cura di Bruno Bravi



# Rapporto di lavoro

- Il socio “prestatore d’opera”
- Il socio “lavoratore”
- Il socio “amministratore della società”
- Le collaborazioni familiari



# Socio d'opera

- Il socio d'opera è il soggetto che partecipa alla società **conferendo un'attività lavorativa** suscettibile di una valorizzazione economica e in virtù della quale diviene, appunto, socio.

La prestazione lavorativa è dunque il presupposto per l'inserimento del prestatore all'interno della struttura societaria nella qualità di socio e viene, quindi, espletata in adempimento di obblighi derivanti dal contratto di società e non di un contratto di lavoro.



# Socio lavoratore

- Completamente diversa è la figura del socio lavoratore, intendendosi per tale il socio che, a prescindere dalla sua qualifica sociale, svolge un'attività lavorativa a favore della società ma **in virtù di un distinto contratto di lavoro**.
- Sull'ammissibilità, in termini generali, di questa figura la dottrina e la giurisprudenza sono ormai da tempo orientate in senso positivo.



# Socio lavoratore

- L'ipotesi più problematica è quella del lavoro subordinato, in relazione al quale si pongono alcuni aspetti di criticità circa la compatibilità in capo alla medesima persona tra le due differenti posizioni di **socio** e di **dipendente**. Se, infatti, la caratteristica peculiare di quest'ultimo è la subordinazione, dovrà essere verificata in concreto la sussistenza del presupposto, rendendosi altrimenti incompatibili le posizioni di socio e di dipendente laddove quest'ultimo non sia effettivamente *subordinato*.

Dottrina: “non vi può essere subordinazione verso se stessi”

# Socio lavoratore

- Nelle società di persone la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato tra la società ed il socio è considerata un'eccezione ed è ammissibile nella sola ipotesi in cui il socio presti la sua attività lavorativa sotto il controllo gerarchico di un altro socio munito di supremazia.
- Analogamente il tema si pone anche per quanto riguarda le società di capitali, anche se in questo caso, vista l'autonomia del soggetto giuridico, è più facile rintracciare l'eventuale esistenza delle caratteristiche tipiche del rapporto subordinato.



# Socio lavoratore

- In virtù del citato concetto “*non vi può essere subordinazione verso se stessi*”, in giurisprudenza si esclude la possibilità di cumulo nel caso di **socio unico** azionista nonché nel caso di “socio sovrano” (o di “socio tiranno”), per il quale si pone tuttavia il problema del “riconoscimento” di tale posizione all’interno della società.
- Infatti in tali casi, nonostante l’esistenza della società come distinto soggetto giuridico, la concentrazione delle quote societarie in capo al medesimo soggetto esclude l’effettiva soggezione dello stesso alle direttive di un organo societario.



# Socio amministratore

- Un altro aspetto che interferisce in relazione all'ammissibilità del cumulo delle posizioni di socio e di dipendente della medesima società è data dall'eventuale assunzione della carica di amministratore della società da parte del soggetto coinvolto, sollevando alcuni profili di potenziale incompatibilità.
- In tale situazione, infatti, è ancora più delicata l'analisi della situazione al fine di comprendere entro quali limiti sia ammissibile il cumulo dei ruoli (potenziale conflitto di interessi), tenendo per fermo il principio per cui **la subordinazione del lavoratore dipendente deve sussistere in concreto e deve essere effettiva.**



# Socio amministratore

- Viene ritenuta **incompatibile** la coincidenza in capo al medesimo soggetto della posizione di lavoratore subordinato della società con la figura del socio **amministratore unico**, poiché *“il cumulo nella stessa persona dei poteri di rappresentanza dell’ente sociale, di direzione, di controllo e di disciplina, rende impossibile quella diversificazione delle parti del rapporto di lavoro e delle relative distinte attribuzioni che è necessaria perché sia riscontrabile l’essenziale e indefettibile elemento della subordinazione”*.

# Socio amministratore

- Dall'altro lato è, invece, ritenuta **ammissibile** la posizione di lavoratore subordinato quando l'amministrazione della società sia affidata ad un **consiglio d'amministrazione** e purché la volontà imprenditoriale della società si formi in maniera autonoma rispetto a quella dell'amministratore interessato.

In sostanza, perché sia configurabile un rapporto di lavoro subordinato tra la società ed il suo amministratore, occorre che: 1) l'amministratore non detenga tutti i poteri di direzione e amministrazione della società e quindi la volontà della società stessa possa essere determinata e validamente espressa anche da altri amministratori, anche in contrasto con la sua volontà; 2) l'amministratore sia effettivamente e pienamente assoggettato al potere direttivo ed al controllo di un organo sociale sostanzialmente indipendente da esso.

# Collaborazioni familiari

- Nel tessuto economico del nostro Paese, attività lavorativa e relazione familiare sono spesso coesistenti, così risulta opportuno analizzare i tratti che distinguono il lavoro tra familiari, dal lavoro tra estranei.

*La linea di demarcazione è concettualmente netta:*

il lavoro tra estranei si presume che venga reso a titolo oneroso (lavoro subordinato, autonomo, parasubordinato, accessorio, ecc.), mentre il lavoro tra familiari si presume sia reso a titolo gratuito.

# Collaborazioni familiari

Qual è il *contesto familiare*?

- Nell'accezione più comune, utile ai nostri fini per definire le condizioni del lavoro gratuito nell'ambito del nucleo familiare, la famiglia è l'insieme delle persone legate da vincolo coniugale, di parentela o di affinità.
- In merito al vincolo coniugale occorre aggiungere che, per giurisprudenza (quasi) consolidata, il legame generato dalla convivenza "more uxorio" è equiparato al legame matrimoniale, così che può aversi lavoro gratuito anche in tale situazione, caratterizzata dalla comunanza spirituale ed economica tra i due soggetti.

# Collaborazioni familiari

## A) *Nell'ambito delle società di persone*

In linea teorica il lavoro familiare gratuito non potrebbe trovar posto nelle imprese in forma societaria; va però di fatto operata una distinzione in base alla posizione del familiare-datore di lavoro. Infatti se questi non è socio di maggioranza e non è amministratore unico, allora il rapporto di lavoro con il familiare convivente si presume sia reso a titolo oneroso, mentre in caso contrario (socio di maggioranza ovvero amministratore unico) il rapporto di lavoro si presume venga reso a titolo gratuito.



# Collaborazioni familiari

## ***B) Nell'ambito delle società di capitali***

Nell'ambito di questa tipologia societaria, occorre fare una distinzione fra società di capitali a socio unico, piuttosto che con pluralità di soci.

Infatti, mentre nel primo caso, dato lo stretto vincolo fra lavoratore e socio, si presume la gratuità della prestazione lavorativa, in tutti gli altri casi si ritiene che prevalga la presunzione di onerosità del rapporto, in considerazione del fatto che la società di capitali è un soggetto distinto dai suoi amministratori o soci.



# ASPETTI CONTRIBUTIVI

*R*

# Premessa

- Ad oggi, all'interno dell'Inps sono costituite 3 gestioni speciali per i lavoratori autonomi:
  - gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni (*legge n° 1047/1957*);
  - gestione speciale per gli artigiani (*legge n° 463/1959*);
  - gestione speciale per coloro che esercitano attività commerciale (*legge n° 613/1966*).
- Tutti coloro che svolgono un'attività commerciale o artigiana hanno l'obbligo di assicurarsi presso l'Inps iscrivendosi alla gestione speciale apposita.



# Premessa

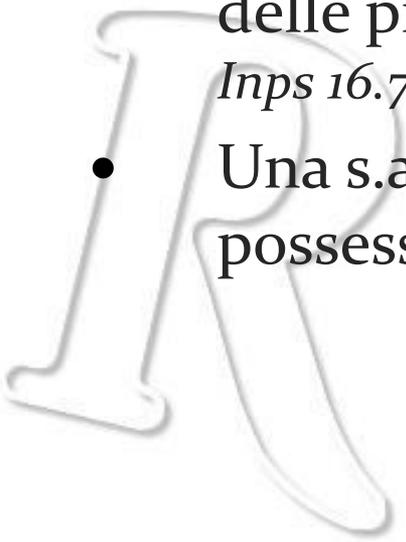
- I soggetti che hanno l'obbligo di iscrizione alla gestione speciale artigiani o commercianti sono tutti coloro che possiedono le caratteristiche che identificano le diverse attività:
  - **Artigiani**: l'art. 2 della L. 443/1985 (T.U. Artigianato) definisce “imprenditore artigiano” il lavoratore autonomo che esercita personalmente, in modo abituale e professionale, l'impresa artigiana, assumendosene in pieno la responsabilità, i rischi e gli oneri che la gestione stessa comporta. Lo scopo principale dell'attività artigiana consiste nella produzione di beni o servizi. L'assicurazione è inoltre estesa ai soci di s.r.l. iscritte all'Albo provinciale delle imprese artigiane, nonché ai soci di società in accomandita semplice. Per queste due tipologie di società è però necessario che sussistano le seguenti condizioni:



# Premessa

*segue*

- Una s.r.l. è **artigiana** se, e solo se, la maggioranza dei suoi soci lavora e detiene la maggioranza del capitale sociale. Può, quindi, considerarsi artigiana anche la s.r.l. con unico socio a condizione che questi non rivesta la medesima veste in altra società dello stesso tipo. Comunque, pur sussistendo tutti i requisiti, l'iscrizione delle predette s.r.l. all'Albo è da ritenersi **facoltativa** (*circ. Inps 16.7.2001 n° 140*).
- Una s.a.s. è artigiana se ogni socio accomandatario è in possesso dei requisiti propri dell'imprenditore artigiano.

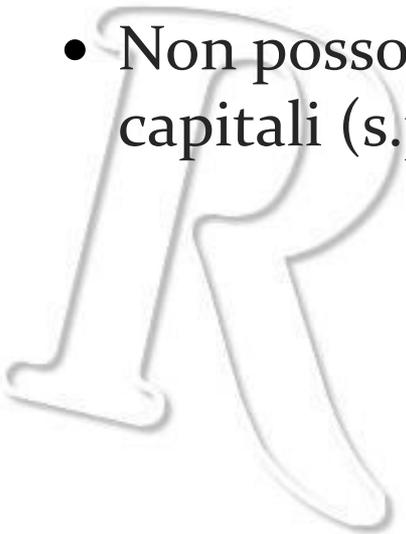


# Premessa

- **Commercianti**: dall'1/1/1997 l'assicurazione Ivs obbligatoria è prevista per i soggetti che esercitano le attività inquadrabili nel settore Terziario, in possesso dei seguenti requisiti:
  - titolarità o gestione in proprio dell'impresa organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia;
  - detenzione della piena responsabilità dell'impresa e assunzione di tutti i rischi relativi alla sua gestione (*questo requisito non è richiesto per i familiari coadiuvanti preposti al punto vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata*);
  - partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
  - possesso, se previsto, di licenze e/o autorizzazioni.

# Premessa

- Nel caso in cui l'attività commerciale sia svolta sotto forma di società, sono soggetti all'assicurazione, sempre che siano in possesso dei requisiti appena descritti, i soci che possono rispondere degli impegni presi anche con il patrimonio personale, ossia i soci di s.n.c., di s.d.f., i soci accomandatari di s.a.s., nonché i soci accomandanti se sono familiari coadiuvanti dei soci accomandatari.
- Non possono, invece, essere iscritti i soci delle società di capitali (s.p.a. e s.a.p.a.) con l'eccezione dei soci di s.r.l.



# Soci di s.r.l.

- Da ciò che abbiamo appena visto, per essere soggetti all'assicurazione della gestione commercianti non basta essere semplicemente soci di una s.r.l., ma occorre anche svolgere personalmente, abitualmente e prevalentemente l'attività operativa partecipando al lavoro aziendale.
- Riguardo tali caratteristiche, si precisa che esse sono le medesime che, dal punto di vista civilistico, identificano gli artigiani, i commercianti ed i coltivatori diretti come “piccoli imprenditori”. A maggiore precisazione:



# Soci di s.r.l.

*Segue*

- Il requisito della “*personalità*” implica che l’attività di cui trattasi debba essere svolta direttamente.
- Il requisito della “*professionalità*” sussiste allorché il soggetto pone in essere una pluralità di atti coordinati e funzionalmente asserviti ad un identico scopo prefissato.
- L’ulteriore requisito della “*abitualità*” sta a significare che l’attività deve essere esplicitata con regolarità, stabilità e sistematicità.



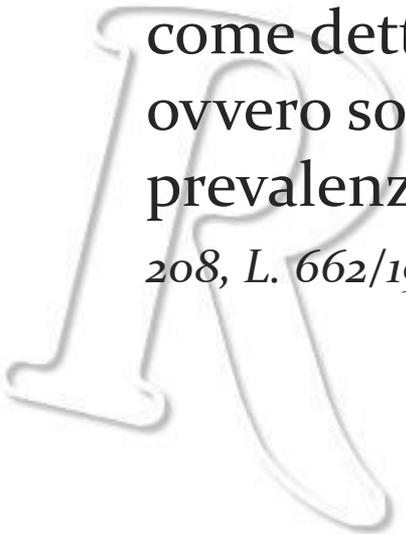
# Il problema degli amministratori

- Il socio amministratore di una s.r.l. commerciale è soggetto, almeno astrattamente, ad un duplice obbligo contributivo:
  - 1) l'obbligo di iscrizione alla c.d. **Gestione Separata Inps** ex art. 2, c. 26, L. n° 335/1995, nel caso in cui percepisca uno specifico compenso per l'attività di amministratore;
  - 2) l'obbligo di iscrizione alla **gestione IVS Commercialisti** ex art. 1, c. 203, L. n° 662/1996, nel caso in cui in capo allo stesso siano rintracciabili tutte le condizioni che presuppongono l'iscrizione (titolarità, responsabilità, svolgimento dell'attività con le modalità citate: *personalità, professionalità, abitualità*)



# Il problema degli amministratori

- Pertanto i soci di s.r.l. commerciali che, oltre a svolgere il proprio lavoro con carattere di abitualità e prevalenza, rivestono anche la carica di amministratori della società stessa, percependo un compenso per quest'ultima attività, sono soggetti ad una duplice contribuzione.
- Negli ultimi anni tra Inps, dottrina e giurisprudenza si è acceso un forte dibattito in merito al fatto che sussista, come detto, l'obbligo di iscrizione ad entrambe le gestioni ovvero soltanto ad una di esse, in funzione del criterio della prevalenza dell'attività esercitata (*criterio introdotto dall'art. 1, c. 208, L. 662/1996*).



# Il problema degli amministratori

- In questo contesto di contrastanti orientamenti, anche giurisprudenziali, è intervenuto il legislatore con l'art. 12, c. 11, del D.L. n° 78/2010, in base al quale *“l'art. 1, c. 208, della L. 662/1996, si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'Inps. Restano, pertanto, esclusi dalla sua applicazione i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art. 2, c. 26, della L. 335/1995”*

# Il problema degli amministratori

- La norma appena citata, che ha natura interpretativa, sancisce, quindi, il principio secondo il quale l'iscrizione alla gestione previdenziale relativa all'attività prevalente opera esclusivamente per le attività esercitate da commercianti, artigiani e coltivatori diretti, pertanto quando vengono svolte due attività di cui una assoggettata alla Gestione Separata e l'altra ad una delle Gestioni Commerc./Artig./Coltivatori, il lavoratore è tenuto ad iscriversi ad entrambe le gestioni previdenziali
- L'Inps, con la circolare n° 78 del 14 maggio 2013, spiega che, stante la natura interpretativa della citata norma del 2010 (già confermata dalla Cassazione - Sez. Lavoro, n° 5678/12), il principio ha un'efficacia retroattiva.

# Il problema degli amministratori

- Inoltre, la circ. n° 78/2013, precisa in particolare che nell'ipotesi in cui un soggetto eserciti contemporaneamente una qualsiasi attività autonoma che comporti l'iscrizione alla Gestione Separata (*ad es. attività di amministratore di s.r.l.*) ed un'attività imprenditoriale compresa tra quelle iscrivibili alla Gestione Commercianti o Artigiani, dovrà iscriversi in quest'ultima gestione solo a condizione che partecipi con abitudine e professionalità al lavoro aziendale, fermo restando il previsto obbligo di iscrizione alla Gestione Separata.

# Il problema degli amministratori

- In pratica, l'Inps ha così evidenziato che per “*attività abituale*” deve intendersi un'attività caratterizzata da
  - ripetitività,
  - stabilità,
  - e sistematicità di comportamenti
- In altre parole, il carattere dell'**abitualità** si contrappone a quello dell'**occasionalità** da intendersi riferito ad un'attività solo contingente ed eventuale. Il concetto di “*abitualità*”, comunque, non equivale necessariamente a “*quotidianità*”.

# Il problema degli amministratori

- Rilevato come, ormai, anche la giurisprudenza si sia uniformata alla suesposta recente impostazione (*fra le altre, ved. Cass. n° 17076/2011 e n° 8666/2013 e, molto recentemente, Cass. 26/7/2019, nn. 20369, 20370, 20371, 20372*)), con la circolare n° 78/2013 l'Inps, **su cui grava l'onere probatorio circa l'esistenza dei requisiti per l'iscrizione**, ricorda che sono soci lavoratori coloro che svolgono un'attività rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale e che, comunque, per *partecipazione personale al lavoro aziendale* deve intendersi non soltanto l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche un'attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, “posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa” (*come indicato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n° 5360/2012*).

# Il problema degli amministratori

- **Riepilogando:**

Il socio amministratore di una s.r.l. del terziario che presta nell'impresa attività lavorativa può trovarsi in una delle seguenti fattispecie:

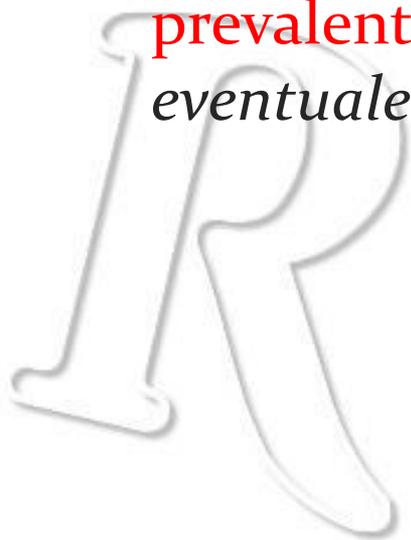
**1<sup>^</sup> ipotesi:** partecipa personalmente al lavoro con carattere di abitudine e prevalenza, mentre l'incarico di amministratore è svolto a titolo del tutto gratuito, con rinuncia al compenso: **deve iscriversi alla sola Gestione Commercianti dell'Inps**

**2<sup>^</sup> ipotesi:** non partecipa personalmente al lavoro con le caratteristiche descritte, ma per l'attività di amministratore percepisce un compenso: **deve iscriversi come amministratore alla sola Gestione Separata dell'Inps**

**3<sup>^</sup> ipotesi:** partecipa pienamente all'attività ed inoltre percepisce un compenso per l'attività di amministratore: **sussiste l'obbligo di iscrizione ad entrambe le Gestioni Inps (per la Gestione Separata verrà applicata l'aliquota ridotta, in quanto già obbligatoriamente iscritto)**

# I collaboratori familiari

- Anche in materia di obbligazione contributiva in capo ai collaboratori familiari, bisogna registrare un intervento chiarificatore del Ministero del Lavoro, il quale il 10 giugno 2013 ha pubblicato la lettera circolare prot. n° 10478, in cui è stato ben specificato che il lavoro prestato dal collaboratore familiare affinché insorga l'obbligo dell'**iscrizione ai fini contributivi** deve essere **abituale** (*ossia non sporadico*) e **prevalente** (*cioè fonte di maggiore impegno rispetto ad altra eventuale attività*).

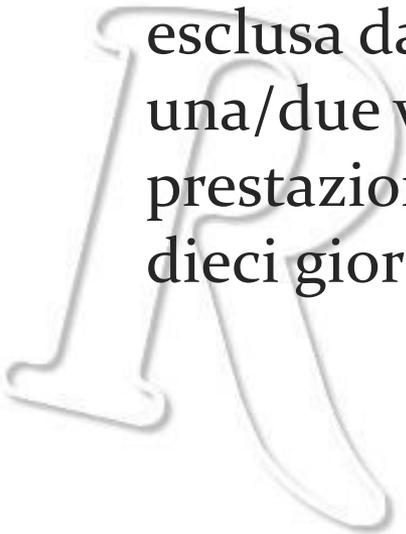


# I collaboratori familiari

- Confermato, quindi, che i familiari non hanno l'obbligo contributivo se la loro prestazione lavorativa non è abituale, e poiché l'occasionalità è normalmente da accertare caso per caso, il Ministero ha individuato delle **presunzioni operative di occasionalità** nei casi in cui il collaboratore risulti essere:
  - pensionato
  - *oppure* già occupato a tempo pieno in altra azienda
  - *e comunque*, in tutti i casi in cui la collaborazione abbia una durata non superiore a 90 giorni nell'anno (frazionabili in 720 ore)

# Collaboratori familiari e Inail

- Per quanto riguarda l'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro, con lettera circolare n° 14184 il Ministero del lavoro ha fornito importanti indicazioni.
- A prescindere dal settore ove operi il collaboratore, l'obbligo Inail sussiste quando la prestazione è ricorrente e non accidentale (meramente occasionale). Per dare certezze, il Ministero considera **accidentale** (e quindi esclusa dall'obbligo assicurativo) una prestazione resa una/due volte al mese a condizione che nell'anno le prestazioni complessivamente effettuate non superino le dieci giornate lavorative.



# Collaboratori familiari e Inail

- Da quanto detto discende che nel caso in cui il collaboratore raggiunga il numero di giornate lavorative per la tutela assicurativa (*oltre 10 nell'anno*) ma non effettui il numero di giornate sufficienti per la tutelabilità Inps (*90 nell'anno*) sarà iscrivibile solo all'Inail e non anche all'Inps.
- Inoltre il Ministero è molto chiaro nel prevedere che non valgono, in ambito Inail, le presunzioni di esclusione già viste per la tutela previdenziale. Pertanto, pur essendo esclusi dall'Inps, sono soggetti all'assicurazione Inail anche:
  - i pensionati
  - nonché coloro che lavorano full time presso altra azienda.

# I.N.L.: recenti orientamenti

- Con lettera circolare del 15 marzo 2018, prot. n. 50, l'Ispettorato Naz. del Lavoro ha fornito ulteriori precisazioni in materia di collaborazioni rese dai familiari nell'impresa artigiana, agricola o commerciale ai fini dell'assoggettamento al relativo regime previdenziale, individuando alcuni parametri orientativi nonché casistiche utili al riscontro della natura occasionale delle collaborazioni familiari, precisando tuttavia che le attività prestate da collaboratori familiari devono necessariamente essere valutate nella loro specificità e dunque sempre attraverso un'analisi caso per caso delle singole fattispecie.



# I.N.L.: recenti orientamenti

- Un'indicazione importante viene fornita riguardo l'applicazione dell'indice di valutazione di occasionalità della prestazione (90 giorni nell'anno – di cui alla lettera circolare del 10 giugno 2013, n. 10478), che risulta applicabile anche nell'ambito di attività stagionali previo adeguato riproporzionamento.

*Ad esempio, per una durata stagionale di quattro mesi:*  
$$[(90 : 365) \times 120] = 29 \text{ gg.}$$

- L'INL precisa inoltre che le indicazioni fornite sono riferite solo agli obblighi di carattere previdenziale nei confronti dell'Inps, mentre per quanto riguarda l'Inail restano valide le precisazioni contenute nella lettera circolare n. 14184/2013 del Ministero stesso.

# INPS: recenti orientamenti

- Anche l'Inps, da parte sua, ha recentemente fornito alcune precisazioni, mediante la pubblicazione del messaggio 14 marzo 2018, n. 1138.
- 1) **Artigiani “di fatto”**. L'Istituto, nel ribadire che ai sensi della L. n. 106/2011 è autorizzato ad attribuire immediato effetto, ai fini previdenziali, ad un verbale di accertamento ispettivo da cui emerga una pregressa decorrenza di un'attività non dichiarata, evidenzia che *“... il soggetto privo dei requisiti di legge per lo svolgimento di attività artigiana, e quindi per l'iscrizione alla gestione artigiani, non può essere esonerato dall'adempimento degli obblighi previdenziali per il periodo di esercizio effettivo dell'attività”*

# INPS: recenti orientamenti *(Msg. 14/3/2018, n. 1138)*

## 2) Soci di s.n.c. non iscritta all'Albo Artigiani.

*L. n. 443/1985, art. 3: “è artigiana l’impresa costituita ed esercitata in forma di società ... a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale nel processo produttivo”.*

Pertanto, nell’ipotesi di una s.n.c. che esercita regolarmente un’attività astrattamente compresa nel settore artigiano, ma non è iscritta all’Albo Imprese Artigiane perché solo la minoranza dei soci vi presta la propria opera, non si tratta di impresa artigiana. Ne consegue l’impossibilità di iscrivere i soci alla gestione previdenziale quali artigiani di fatto.

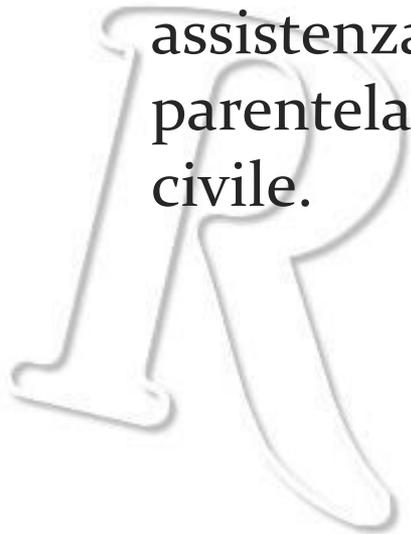
**UNIONI CIVILI (L. n. 76/2016)**

***Impatto sugli esercenti  
attività d'impresa***



# La Legge “Cirinnà”

- La norma precisa che mediante dichiarazione resa di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni, in assenza di cause impeditive, costituiscono un'**unione civile** due persone maggiorenni dello stesso sesso.
- Il disposto normativo precisa, invece, che si intendono **conviventi di fatto** due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile.



# La Legge “Cirinnà”

- Viene espressamente previsto che **qualsiasi disposizione normativa, regolamentare o amministrativa**, nonché tutte le disposizioni del Codice Civile espressamente richiamate dalla L. 76/2016, **che contengano la parola “coniuge”, devono ritenersi riferite anche ad ognuna delle parti dell’unione civile**.
- Per quanto attiene il regime patrimoniale applicabile alle unioni civili, sono applicabili, tra le altre, anche tutte le disposizioni del Codice Civile nel cui ambito rientra l’art. 230-bis, che disciplina l’impresa familiare ed i diritti ed obblighi dei relativi partecipanti.

# La Legge “Cirinnà”

- Va evidenziato che nell’ambito della gestione previdenziale degli artigiani, l’art. 2, c. 2, della L. 463/1959, che estende l’assicurazione previdenziale per gli artigiani ai familiari coadiuvanti, indica anche il coniuge.
- Analogamente, l’art. 2, c. 1, della L. 613/1966 annovera tra i soggetti obbligati all’iscrizione alla gestione degli esercenti attività commerciali i “familiari coadiutori”, tra cui anche il coniuge.

*La tutela è, quindi, estesa anche agli uniti civilmente,  
ma non ai conviventi di fatto.*



# Il parere dell'Inps

- Attraverso l'emanazione della circolare n. 66 del 31/3/2017, l'Inps ha fornito chiarimenti in merito ai riflessi che derivano in materia di obbligo assicurativo presso le gestioni dei lavoratori autonomi artigiani e commercianti.
- Come già accennato, l'Istituto precisa che, ai fini dell'individuazione dei soggetti che svolgono attività lavorativa in qualità di collaboratori del titolare dell'impresa o, se l'impresa stessa assume forma societaria, di uno dei soci, lo status di **coniuge** rileva e, quindi, è necessario estendere le tutele previdenziali anche ai coadiuvanti/coadiutori uniti al titolare dell'impresa da un rapporto di unione civile.

*Arrivederci al prossimo incontro*

*Videolavoro del 17 ottobre 2019*

*Le conseguenze di nullità o illegittimità del recesso nella  
convivenza tra le ultime riforme del lavoro*

*A cura di Avv. Alessandro Ripa*

